

LOTTO N° 9

CAPITOLATO TECNICO

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA

La presente polizza è stipulata tra il Contrente

METRO BRESCIA Srl
Via L. Magnolini n. 3 – 25135 Brescia
C.F. 03368590984
N. CIG 7711570CDE

e

Società assicuratrice

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata della polizza

dalle ore 24.00 del	30-06-2019
alle ore 24.00 del	30-06-2022

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30-06
------------------------	-------

SOMMARIO

- CONTRAENTE
- NORME GENERALI DELL'ASSICURAZIONE
 - Premessa
 - A. Effetto e durata dell'Assicurazione
 - B. Oggetto dell'Assicurazione
 - C. Attività assicurata
 - D. Massimali assicurati
 - E. Franchigie e/o scoperti
 - F. Conteggio del premio anticipato
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- DEFINIZIONI
- DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI
 - Art. 1) Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione
 - Art. 1 bis) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari
 - Art. 2) Regolazione del premio
- VARIAZIONI
 - Art. 3) Variazioni nella persona del Contraente e/o dell'Assicurato
 - Art. 4) Alienazione dell'azienda e delle cose cui si riferisce l'assicurazione
 - Art. 5) Buona fede
 - Art. 6) Assicurazioni complementari
- SINISTRI
 - Art. 7) Denuncia dei sinistri – Self Insurance Retention
 - Art. 7bis) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
 - Art. 8) Recesso dal contratto in caso di sinistro
 - Art. 9) Gestione delle vertenze di danno-spese legali
- DISPOSIZIONI VARIE
 - Art. 10) Forma di comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato alla Società
 - Art. 11) Competenza territoriale
 - Art. 12) Imposte
 - Art. 13) Interpretazione del contratto
 - Art. 14) Clausola Broker
 - Approvazione delle clausole vessatorie ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile 2° comma

- CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLE GARANZIE TUTTE

- A) Estensione spese legali
- B) Acquisizione di nuove aziende
- C) Fonti radioattive
- D) Qualifica di Assicurato
- E) Novero dei terzi
- F) Rinuncia alla surroga/rivalsa
- G) Comodato/Leasing/Locazione
- H) Spese di salvataggio
- I) Attività di consorzio e joint-ventures

Allegato 1 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C.T. - R.C.O.

- Art. 1.1) Oggetto dell'assicurazione R.C.T.
- Art. 1.2) Oggetto dell'assicurazione R.C.O.
- Art. 1.3) Operatività delle garanzie R.C.T. e R.C.O.
- Art. 1.4) Malattie professionali
- Art. 1.5) Estensione territoriale
- Art. 1.6) Esclusioni
- Art. 1.7) Rischi atomici e danni all'ambiente

Allegato 1 bis – CONDIZIONI PARTICOLARI GARANZIA R.C.T. - R.C.O.

- Art. 1.8) Precisazioni – estensioni
- Art. 1.9) Responsabilità Civile personale
- Art. 1.10) Responsabilità Civile incrociata, Appalto, sub-appalto
- Art. 1.11) Cral aziendali
- Art. 1.12) Danni a cose in consegna e/o custodia
- Art. 1.13) Danni da furto
- Art. 1.14) Inquinamento accidentale
- Art. 1.15) Integrativa auto
- Art. 1.16) Danni patrimoniali puri
- Art. 1.17) Postuma da lavoro eseguito
- Art. 1.18) Precisazioni

Allegato 2 – RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA

NORME GENERALI DELL'ASSICURAZIONE

PREMESSA

La presente Polizza è regolata dalle condizioni stabilite dal capitolato d'appalto proposto in occasione della gara indetta dall'Ente per l'affidamento dei contratti assicurativi.

Pertanto, il predetto capitolato - corredato dalle eventuali varianti evidenziate in sede di offerta - riportato alle pagine seguenti, è parte integrante di codesta polizza e quindi prova del contratto (art.1888 del Codice Civile).

La presente Polizza, anche se unica e stipulata dal Contraente, opera distintamente per tutti gli Assicurati, restando inteso che gli Assicurati e loro dipendenti/Prestatori di Lavoro sono considerati terzi tra loro a tutti gli effetti.

Per Assicurato deve intendersi **Metro Brescia Srl**, sia in nome proprio che nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti sorgenti dal contratto possono essere esercitati sia dal Contraente che dalla Società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento dalla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del contraente all'atto del pagamento.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la presente polizza si intende operante anche nei confronti di Brescia Mobilità S.p.A, Brescia Trasporti e tutte le società controllate, collegate e consociate limitatamente a tutte le attività atte alla gestione della metropolitana nonché Brescia Infrastrutture in qualità di proprietario dell'infrastruttura stessa.

L'assicurazione verrà estesa automaticamente alle nuove Aziende che dovessero entrare a far parte del Gruppo e sarà operante dalla data della loro costituzione e/o acquisizione, fermo quanto disposto dalla lettera B) delle Condizioni Aggiuntive Relative Alle Garanzie Tutte.

A. EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza ha effetto dalle ore 24.00 del **30/06/2019** e scadenza alle ore 24.00 del **30/06/2022** e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal **30/06/2019** al **30/06/2020** e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30/06/2020, mediante comunicazione da inviarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

Si conviene che nell' ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o comunque prima della cessazione della polizza, è in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, al fine di espletare o di concludere le procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Il premio relativo alla proroga verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Polizza, stipulata tra con sede in(in seguito più brevemente denominata Società) e Metro Brescia Srl con sede in Brescia Via Magnolini n.3 C.F. / P.I. 03368590984 (in seguito denominato Contraente), che agisce per sé e per conto delle Società assicurate, ha per oggetto:

Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi

Assicurazione della Responsabilità Civile verso Dipendenti / Prestatori di Lavoro

C. ATTIVITÀ ASSICURATA

La Società nei termini previsti dalla presente normativa, presta l'assicurazione per la conseguenza della responsabilità civile ai sensi di legge derivante dall'Assicurato nella sua qualità di esercente o gestore, locatario, conduttore o committente di infrastrutture ferroviarie / metropolitana e relativi convogli nonché:

- a) tutte le attività connesse con l'esercizio della linea metropolitana o di raccordo e deposito nulla escluso né eccettuato, compresi bar, ristoranti, spacci aziendali, distribuzione di cibi bevande, anche in strutture provvisorie sia fisse che mobili da chiunque gestiti con rinuncia da parte della Società all'azione di rivalsa verso i gestori;
- b) gestore di bigliettatrici anche automatiche;
- c) gestore di fabbricati, locali, attrezzature, impianti, strutture e infrastrutture (quali a titolo puramente esemplificativo: massicciate, ponti, viadotti, gallerie, attracchi e tutto quanto non identificabile come fabbricati), sia fisse che mobili adibite all'attività dell'Assicurato, nonché di tutti i fabbricati o strutture a qualsiasi titolo in uso all'Assicurato per attività connesse a quella principale, per usi civili o commerciali in genere e quelli in uso a terzi per altre attività;
- d) gestore di terreni, aree adiacenti alla linea metropolitana ed alle strutture o servizi dell'Assicurato;
- e) ricerca, con qualsiasi tipo di laboratori o strutture, finalizzata allo sviluppo delle tecnologie connesse con l'attività dell'Assicurato;
- f) organizzazione, promozione di attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali, sportive, dopolavoristiche e comunque attività similari che rientrano o potranno rientrare in quelle svolte dall'Assicurato, nonché gestite da Enti o organizzazioni di lavoro autonome rispetto all'Assicurato;
- g) danni derivanti da scariche elettriche, causate da corto circuito e/o da sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente anche per conduzione e/o gestione di elettrodotti;
- h) gestore di attività e/o servizi a carattere amministrativo;
- i) gestore di ascensori e scale mobili;
- j) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto forma oggetto dell'attività assicurata.

Si intende inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata.

A titolo puramente esemplificativo, e non limitativo, si intende compresa ogni altra operazione ed attività inerente, collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa,

con qualsiasi mezzo svolta, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda assicurata, in ottemperanza a quanto indicato nello statuto societario delle singole Assicurate.

D. MASSIMALI ASSICURATI

R.C.T. (come definito all'art. 1.1 dell'Allegato 1)

unico per ogni sinistro e per anno EURO 50.000.000

R.C.O. (come definito all'art. 1.2 dell'Allegato 1):

per ogni sinistro, EURO 10.000.000

ma col limite per prestatore di lavoro di EURO 5.000.000

con i seguenti sottolimiti per sinistro:

- Nuove acquisizioni EURO 10.000.000

- Inquinamento accidentale EURO 15.000.000

- R.C.T. dei fabbricati, attrezzature, etc EURO 10.000.000

- Danni da Incendio EURO 15.000.000

- Interruzione di attività di terzi, mancato e /o ritardato avvio EURO 15.000.000

- Danni a cose caricate, scaricate, sollevate, traslate EURO 2.000.000

- Danni a condutture o impianti sotterranei, scavi e rinterri ecc. EURO 5.000.000

- Danni a cose in consegna e custodia EURO 2.000.000

- Danni patrimoniali puri EURO 1.000.000

- Postuma da lavoro eseguito EURO 2.000.000

E. FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

R.C.T. (come definito all'art. 1.1 dell'Allegato 1), per ogni sinistro:

- S.I.R. EURO 10.000

Franchigia:

- Danni conseguenti da atti di terrorismo e tutti gli eventi ad esso assimilabili EURO 20.000

R.C.O.

- Franchigia EURO 2.500 per persona

F. CONTEGGIO DEL PREMIO ANTICIPATO:

Il premio lordo anticipato, pari ad € _____ deve intendersi quale premio minimo comunque acquisito per il periodo.

Al termine della copertura si procederà alla eventuale regolazione del premio, con applicazione di un tasso lordo del _____ ‰ sui ricavi annui eccedenti Euro 20.000.000,00

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

per	Assicurazione:	il contratto di assicurazione
per	Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
per	Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
per	Assicurato:	il soggetto il cui interesse é protetto dall'assicurazione
per	Società:	l'Impresa assicuratrice
per	Broker:	L'intermediario/consulente del Contraente e/o dell'Assicurato, che, nella fattispecie, è AON Spa
per	Premio:	la somma dovuta dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società per le prestazioni contrattuali
per	Sinistro:	RCTerzi/RC Dipendenti/Prestatori di lavoro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
per	Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
per	Danno indennizzabile o risarcibile:	la somma determinata in base alle condizioni di polizza senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperto e/o franchigia) e massimali/limiti di risarcimento
per	Cose:	sia gli oggetti che gli animali
per	Scoperto/Franchigia:	la parte di danno o risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato

per	Prestatori di lavoro:	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; (ii) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; (iii) quelle per le quali l'assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato. <p>Qualora nel presente testo si faccia riferimento a "dipendenti", tale definizione si intende sempre riferita a "prestatori di lavoro"</p>
per	Ricavi:	Valore della produzione rilevabile dai Bilanci delle Società assicurate.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1) - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

Il Contraente e/o l'Assicurato é tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o presso la Sede dell'Agenzia o la sede del Broker, cui é assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto. Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 1 bis) – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

Art. 2) - Regolazione del premio

Se il premio é convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo 1, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed é regolato alla fine del periodo assicurativo o della minor durata del contratto, sulla base dei ricavi per periodo eccedenti € 20.000.000,00

A tale scopo entro 120 giorni dalla scadenza annuale di polizza o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere regolate nei 60 giorni dalla presentazione all'assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri occorsi dopo la decorrenza dei termini di cui sopra saranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Nell'eventualità di scioperi attuati dal personale del Contraente e/o dell'Assicurato per motivi sindacali e politici, in conseguenza dei quali il Contraente e/o l'Assicurato stesso, d'accordo anche con le Autorità, dovesse tentare l'effettuazione del servizio quanto meno in via parziale, la Società dichiara che il contratto avrà regolare validità, entro i limiti della polizza, anche durante i detti periodi di eccezionale emergenza.

In relazione a ciò viene stabilito che al premio consuntivo che risulterà, in sede di conguaglio e a termini di contratto, di spettanza della Società sulla base degli introiti verificatisi nel periodo assicurativo, verrà aggiunto un trecentosessantacinquesimo del totale di esso premio per ogni giorno di sciopero nel quale venga effettuato un servizio di treni anche parziale.

Il Contraente e/o l'Assicurato dovrà dare notizia alla Società del numero di giorni di sciopero durante i quali il servizio ferroviario/metropolitano sia stato effettuato con mezzi di contingenza, cioè eventualmente, in tutto o in parte, anche con personale debitamente autorizzato, ma non dipendente dal Contraente e/o dall'Assicurato.

VARIAZIONI

Art. 3) - Variazioni nella persona del Contraente e/o dell' Assicurato

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società contraente e/o assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente e/o dall'Assicurato entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società.

Art. 4) - Alienazione dell'azienda o delle cose cui si riferisce l'assicurazione

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione il Contraente e/o l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

L'assicurazione, se il premio é pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda.

Art. 5) - Buona fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Art.6) - Assicurazioni complementari

A parziale deroga di quanto previsto dalle norme di legge applicabili al momento del sinistro, qualora risultino in essere altre coperture assicurative per il medesimo rischio, l'obbligo di comunicazione agli assicuratori della relativa esistenza vale solo per le assicurazioni di cui il contraente/assicurato possa avvalersi e che siano state da lui stipulate.

SINISTRI

Art.7) - Denuncia dei sinistri – Self Insurance Retention

Premesso che l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 10.000,00 per ogni sinistro, ferme le eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza per particolari garanzie, si conviene fra le Parti che il Contraente provvederà, direttamente ovvero tramite un gestore terzo, alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti della franchigia di € 10.000,00, contrattualmente prevista, con le seguenti modalità:

7a) Nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale a € 10.000,00 il sinistro verrà preso in carico dalla Contraente che provvederà direttamente o tramite il gestore incaricato alla istruzione liquidazione e pagamento del danno, facendosi altresì carico delle relative spese incluse quelle relative alla resistenza in sede stragiudiziale ed alla eventuale soccombenza.

Le modalità di eventuale segnalazione puramente cautelativa alla Società di tali sinistri saranno oggetto di una specifica procedura convenuta tra le parti entro 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa.

7b) Nel caso di richieste di risarcimento superiori a € 10.000,00 e, in ogni caso, in relazione a richieste connesse a procedimenti giudiziari in sede civile o penale, la Contraente provvederà ad interessare la Società nei termini contrattualmente previsti, lasciando alla stessa la gestione del sinistro. Analogamente opererà la Contraente nei casi in cui l'entità del danno dovesse apparire evidentemente superiore alla franchigia a prescindere dalla sussistenza di una richiesta di risarcimento, ed in tutti i casi di lesioni personali a meno che non venga quantificata una richiesta di risarcimento complessiva rientrante nei limiti della franchigia.

7c) Nel caso non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella franchigia contrattuale, la Contraente assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno e alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia. Qualora il danno, fosse valutato maggiore di € 10.000,00 o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, la Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevato che l'entità del danno risulta superiore all'importo della franchigia provvederà a denunciare il sinistro corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum.

La Società in tutti i casi in cui sia chiamata a gestire il sinistro, si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti/franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Il recupero delle franchigie da parte della Società avverrà con cadenza semestrale dietro presentazione della documentazione probante l'avvenuta liquidazione della Società (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo). La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta.

Per i sinistri per i quali la Società non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso delle franchigie ed il Contraente sarà esonerato da tale impegno.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai fini della garanzia RCO il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente e/o l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza

Art.7bis) - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza annuale e comunque su richiesta del Contraente, il dettaglio dei sinistri, indicando per ogni sinistro :

- numero del sinistro della Società;
- numero di sinistro del broker;
- data di accadimento ;
- nominativo della controparte ;
- stato del sinistro ;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti – senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche, pertanto anche successivamente alla scadenza della polizza.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, in formato excell, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato inoltro dei dati sopra indicati entro 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 2%° del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a €. 16.800,00.

Art. 8) - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

E' facoltà altresì del Contraente e/o dell'Assicurato richiedere la proroga della copertura assicurativa per tutte le Sezioni di rischio per un periodo non superiore a 120 giorni contro il pagamento del premio richiesto dalla Società.

Anche il Contraente e/o l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso.

Tale clausola potrà essere attivata dalle parti solo nel caso in cui a seguito di ogni sinistro, il rapporto S/P del periodo di riferimento risulterà superiore al 60% (intendendosi per tale periodo l'anno di accadimento del sinistro).

Art. 9) - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente e/o all'Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione, in sede giudiziale penale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente e/o l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, il Contraente e/o l'Assicurato può affiancare, previo accordo con la Società, a quello nominato dalla Società, soggetti da esso incaricati e/o dipendenti dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso. La Società riconoscerà inoltre le spese sostenute dal Contraente e/o dall'Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti di parte, purché designati previa comunicazione in tempo utile alla Società stessa, entro il limite di € 250.000= (duecentocinquantamila) in aggiunta a quanto sopra. La Società non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

In sede penale la Società parimenti assumerà la gestione delle vertenze. Il professionista incaricato dell'assistenza legale sarà scelto dal dipendente indagato e senza eccezione alcuna le fatture per parcelle saranno emesse direttamente alla Società. In caso di costituzione di parte civile, la Società si atterrà alle indicazioni del difensore in relazione all'opportunità di procedere alla definizione in via transattiva dei danni.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 10) - Forma delle comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail, posta certificata o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione della Società o alla Sede dell'Agenzia o al Broker; le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società.

Art. 11) - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente, il Foro di Brescia.

Art. 12) - Imposte

Sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato tutte le imposte ed i carichi presenti e futuri imposti in conseguenza del contratto.

Art. 13) - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione di qualsiasi norma contrattuale, verrà sempre adottata l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente e/o all'Assicurato.

Art. 14) - Clausola Broker

Alla Società di Brokeraggio **AON S.p.A.** è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker ai sensi del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Le comunicazioni effettuate dal Contraente o dagli assicurati e ricevute dal Broker si intendono come ricevute dalla Società anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi della legislazione vigente, il broker è autorizzato dalla Società all'incasso dei premi, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, i pagamenti dei premi effettuati dal Contraente al broker, si considerano come effettuati alla Società

Con riferimento alle eventuali "coperture automatiche" ottenibili secondo le clausole di polizza e/o successive appendici e visto quanto stabilito della presente clausola, si precisa che tali "coperture automatiche" avranno piena validità anche se venendo comunicate al Broker Aon Spa (ferma nel frattempo la validità delle coperture come sopra previsto) verranno dallo stesso Broker Aon Spa ritrasmesse alla delegataria (che ne prenderà atto anche per conto delle co-assicuratrici) a mezzo posta elettronica, telefax e/o (in fotocopia) a mezzo posta, corriere o altro mezzo. In caso di trasferimento della presente polizza ad altro Broker la Società si riserva la facoltà di modificare le condizioni della polizza stessa.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle precedenti Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 3

(facoltà di recesso del contratto per variazioni nella persona dello Assicurato).

Art. 11

(deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLE GARANZIE TUTTE
(SEMPRE OPERANTI)

A. ESTENSIONE SPESE LEGALI

A parziale deroga dell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa quanto segue: relativamente alla RC Dipendenti/Prestatori di lavoro, la Società assume a proprio carico le spese legali sia in sede civile che penale, in ogni grado e fase del giudizio comprese le procedure conciliative obbligatorie per legge.

B. ACQUISIZIONE DI NUOVE AZIENDE

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato acquisisca il controllo di nuove aziende (con quota pari o superiore al 50%), o ne costituisca di nuove, la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa alle menzionate aziende, salvo diversa comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato. Qualora esistessero già coperture assicurative delle aziende in questione, la presente polizza opererà in Secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tuttavia obbligati a comunicare alla Società entro 90 giorni dall'acquisizione o costituzione, i seguenti dati:

- denominazione/ragione sociale
- domicilio e codice fiscale/partita IVA
- attività
- retribuzioni annue lorde INAIL e ricavi

La Società provvederà all'emissione di apposita appendice, esponendo il premio in aumento, calcolato secondo le condizioni della presente polizza, e che verrà determinato sulla base dei ricavi annui di tale azienda, con l'applicazione di un tasso lordo di regolazione del _____ ‰.

Se il Contraente e/o l'Assicurato non provvede alla suddetta comunicazione entro il periodo indicato, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società.

C. FONTI RADIOATTIVE

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità derivante al Contraente e/o all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi "X" e raggi "GAMMA" o altre emissioni (a titolo di esempio non limitativo: rilevatori di metalli, sterilizzatori, analisi ecc.).

D. QUALIFICA DI ASSICURATO

È riconosciuta la qualifica di "Assicurato" a tutte le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate. Sono considerate terze tra loro il Contraente, l'Assicurato, le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate.

E. NOVERO DEI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale, peraltro, mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione).

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

A maggiore precisazione, si prende atto fra le parti che tra gli altri devono essere considerati terzi:

- il proprietario Brescia Infrastrutture
- il Comune di Brescia

compresi i loro amministratori e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione od in uso, a qualsiasi titolo, al Contraente e/o Assicurato.

F. RINUNCIA ALLA SURROGA/RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti di:

- Società e Consorzi controllati/e, direttamente o indirettamente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- Dipendenti/Prestatori di lavoro dei soggetti sopra elencati salvo il caso di dolo.

G. COMODATO - LEASING - LOCAZIONE

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivantegli da accettazione contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi.

H. SPESE DI SALVATAGGIO

La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento (con esclusione dei costi di ripristino, ricostruzione ed eventuale ritiro di prodotti e/o merci) non inconsideratamente fatte dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso sia ritenuto responsabile, semprechè rientrante nelle garanzie prestate dal presente contratto.

I. ATTIVITÀ DI CONSORZIO E JOINT-VENTURE

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a "Consorzi e Joint-Venture" per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante in automatico, anche per tali Consorzi o Joint-Venture, limitatamente alla quota di responsabilità a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

La copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi, il Contraente e/o l'Assicurato comunichi alla Società l'attività svolta e l'importo del fatturato relativo alla sua quota parte, qualora non rientrante già nel fatturato aziendale, ai fini del calcolo del sovrappremio di polizza.

Qualora per detto Consorzio o Joint-Venture coesista una polizza di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza del Consorzio o Joint-Venture, la presente polizza opera in primo rischio.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT) – DIPENDENTI E PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i prestatori d'opera a qualsiasi titolo (in questo caso unicamente se non è prevista per legge una Assicurazione specifica contro gli infortuni sul lavoro che risulti operante in caso di sinistro) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività da esso svolta, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 1.2 - Oggetto dell'assicurazione R.C.O

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni e i danni sofferti da Prestatori di Lavoro, a qualsiasi titolo.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sul Contraente e/o l'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 1.3 Operatività delle garanzie R.C.T./R.C.O.

Relativamente alle garanzie di cui agli artt. 1.1 e 1.2 l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

Art. 1.4 - Malattie professionali

La garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendosi per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta in data non anteriore al 26/10/2010.

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - b) per le malattie professionali conseguenti:
 - I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente e/o dell'Assicurato;
 - II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente e/o dell'Assicurato;
- La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c) per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
 - d) per l'asbestosi e la silicosi.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro RCO e rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, e documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Tale garanzia vale anche nei confronti degli apprendisti e dei prestatori di lavoro in prova o impiegati per brevi periodi anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL nonché tutte quelle persone, quali a titolo indicativo, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc. che si trovano presso il Contraente e/o l'Assicurato per addestramento, corsi d'istruzione, studi e ricerche od altro, anche se siano sottoposti all'assicurazione obbligatoria.

Art. 1.5 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 1.6 - Esclusioni

Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, serrata, sabotaggio organizzato.
2. cagionati da merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna;
3. ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per la circolazione di veicoli a motore per i quali, in conformità alle norme di legge è obbligatoria l'assicurazione, nonché da impiego di aeromobili e da navigazione di natanti a motore;
4. da furto.
5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.
6. alle opere in costruzione e quelle su cui si eseguono i lavori;
7. di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto;

Dall'assicurazione RCO sono esclusi i danni:

1. di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto

Art. 1.7 - Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (detta limitazione non é operante nei confronti dei prestatori d'opera, a qualsiasi titolo, del Contraente e/o dell'Assicurato nè di danni a persone fisiche) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI GARANZIA R.C.T. - R.C.O.

(SEMPRE OPERANTI)

Art. 1.8 - Precisazioni-estensioni

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato:

- a) nella qualità di proprietario, comodatario, locatario e/o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati (da intendersi tali anche strutture, tensostrutture ed infrastrutture in genere esterne o sotterranee), pertinenze, dipendenze, a qualunque uso destinati, anche in conferimento da parte di terzi (o di qualsiasi altro Ente), e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, ecc.) attrezzature, cassonetti e contenitori di rifiuti, piazzali, parcheggi, recinzioni e muri di cinta, portoni e cancelli, terreni, giardini ed aree verdi, con alberi anche di alto fusto. Ai fini della garanzia i fabbricati, pertinenze e dipendenze non devono necessariamente essere utilizzati anche o esclusivamente per l'esercizio dell'attività assicurata. La presente garanzia viene estesa anche ai danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento; se questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente di tali lavori.
- b) da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie;
- c) da partecipazione e/o organizzazione e/o conduzione in Azienda e/o presso Terzi di congressi/ manifestazioni/ fiere/ eventi/ mostre/ simposi nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti;
- d) da asili e scuole private ad uso aziendale, colonie estive e simili anche se date in gestione o cogestione a terzi; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti; sono compresi inoltre i danni cagionati dai bambini e/o ospiti e la responsabilità civile personale del personale docente e non docente; viene compresa la responsabilità imputabile al Contraente e/o all'Assicurato per spostamenti e viaggi dei partecipanti alle suddette attività, effettuati sia con mezzi pubblici che di terzi che di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato (resta sempre esclusa la responsabilità civile propria del vettore);
- e) nella qualità di committente a sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile (compresa committenza veicoli in genere);
- f) da proprietà, conduzione e gestione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e simili;
- g) da servizi ambulatoriali, sanitari e infermieristici; è compresa la responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio;
- h) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- i) per danni cagionati a terzi da persone che, a qualsiasi titolo, prestino la propria opera a favore e per conto del Contraente e/o dell'Assicurato. Gli stessi soggetti sono considerati terzi tra di loro;

Allegato 1 bis

- j) dall'esercizio di mense, bar, distributori automatici, inclusa la preparazione/somministrazione di cibi e/o bevande anche alcoliche, spacci aziendali, da chiunque gestiti con rinuncia da parte della Società all'azione di rivalsa verso i gestori;
- k) dalle azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222 e ss.mm.ii e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
- l) per danni materiali subiti dai dipendenti/Prestatori di lavoro;
- m) per danni causati a veicoli in genere anche di proprietà dei dipendenti/Prestatori di Lavoro, convogli ferroviari e natanti sotto carico, scarico ed in sosta;
- n) da scavi e reinterri, da cedimento, franamento e subsidenza di terreno, a condutture e impianti sotterranei, nonché per danni a fabbricati per vibrazioni del terreno;
- o) dalla proprietà e funzionamento di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico e/o all'esterno dell'azienda;
- p) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con garanzia "Ricorso dei Vicini", la presente polizza opererà in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- q) esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l'utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta alle persone;
- r) per danni causati dalla circolazione di mezzi, anche all'esterno dell'Azienda, non soggetti all'obbligo di Legge;
- s) per danni causati dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti;
- t) dalla caduta di neve da fabbricati e piante;
- u) da binari e raccordi ferroviari;
- v) dal non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e contenitori);
- w) per danni a beni di terzi nell'ambito dei lavori;
- x) da manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- y) da operazioni di ritiro o consegna o merci presso terzi;
- z) da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- aa) da trasporto di esplosivi effettuati in conformità alle norme di Legge, nonché da detenzione ed impiego di esplosivi in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- bb) da urto, collisione, ribaltamento dei veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti l'insediamento assicurato, in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato;
- cc) da attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato;

Allegato 1 bis

- dd) da casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;
- ee) da esistenza di uffici, stabilimenti, magazzini, depositi, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centrali termiche, elettriche (comprese le cabine di trasformazione) con relative strutture, elettrodotto, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura ed altre attrezzature ovunque ubicati;
- ff) per danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi di depositi di materiali;
- gg) da organizzazione, negli insediamenti assicurati, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli alunni e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli alunni e/o ospiti; è compresa la responsabilità civile del personale docente incaricato della sorveglianza.

Art. 1.9 - Responsabilità Civile personale

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro, mentre operano per conto dell'Assicurato.

Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra loro.

Relativamente alla vigente normativa, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale anche per il preposto al servizio di prevenzione e protezione. Si intende inoltre compresa la responsabilità personale dei membri dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs 231/2001 e s.m.i.

Art. 1.10 - Responsabilità Civile incrociata, Appalto, sub-appalto

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività , si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e relativi prestatori di lavoro, dette imprese e loro prestatori di lavoro e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- sono considerati terzi, anche tra loro, i dipendenti/prestatori di lavoro di dette imprese;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dal Contraente e/o dall'Assicurato.

Art. 1.11 - Cral aziendali

La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per Cral aziendali, "Autogestioni", ecc..., gestiti o meno dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai suoi dipendenti e/o dai suoi prestatori d'opera, a qualsiasi titolo, e da attività sportive in genere da chiunque gestite.

Art. 1.12 - Danni a cose in consegna e/o custodia

L'assicurazione comprende i danni subiti da cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Si dà atto che i veicoli di terzi e/o dipendenti e/o prestatori d'opera, a qualsiasi titolo, anche sotto carico e scarico stazionanti entro stabilimenti, depositi, ecc. e/o in spazi riservati a parcheggio anche al di fuori degli

Allegato 1 bis

stabilimenti, depositi, ecc. del Contraente e/o dell'Assicurato, non sono considerate cose in consegna e custodia e per esse non si applicano i limiti e le franchigie eventualmente previsti dal presente articolo. Per beni in consegna e custodia si intendono esclusi l'infrastruttura e i veicoli/convogli in quanto prestati nei limiti del massimale RCT.

Art. 1.13 - Danni da furto

A parziale deroga dell'Art 1.6 punto 4 dell'Allegato 1, l'assicurazione vale per la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Art. 1.14 - Inquinamento accidentale

L'Art. 1.7) 2° comma dell'Allegato 1 si intende integrato come segue:

"ma sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza. Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Sono comprese le spese sostenute dal Contraente e/o dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare, limitare o smaltire le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, fermo l'obbligo da parte sua di darne avviso alla Società".

Art. 1.15 - Integrativa Auto

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione prestata con la suindicata polizza provvederà a rispondere delle somme che lo stesso fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni causati da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui fosse ritenuto responsabile.

Art. 1.16 – Danni patrimoniali puri

La copertura assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da fatti che diano luogo a danni patrimoniali puri.

Per danni patrimoniali puri si intendono le perdite pecuniarie non direttamente conseguenti a danni a persone e/o a cose.

La presente estensione di garanzia **esclude le richieste di risarcimento:**

- a) derivanti da mancato rispetto delle date di consegna concordate o – qualora si tratti di fornitura di merci fabbricate – dal mancato rispetto degli standard di qualità o di funzionamento promessi o comunque da mancata rispondenza del prodotto ai fini ed usi per i quali è stato fabbricato o venduto;
- b) derivanti da violazione di brevetti o altri diritti di proprietà industriali (marchi);

Allegato 1 bis

- c) in relazione ad atti od omissioni da parte di uno o più Amministratori nello svolgimento delle proprie funzioni o mansioni amministrative del Contraente/Assicurato, delle sue filiali, controllate o consociate (R.C. Professionale degli Amministratori);
- d) per danni di natura penale, quali “punitive or exemplary damages” come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;
- e) per danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non derivategli dalla legge.

Rimane escluso quanto rientrante in altre garanzie prestate/prestabilite dalla presente polizza, indipendentemente dal fatto che siano attivate o meno, ovvero il massimale di cui alla presente estensione di garanzia non si cumula con i massimali delle altre estensioni di garanzia.

La presente estensione di garanzia vale fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza.

Art. 1.17 - Postuma da lavoro eseguito

La garanzia vale anche per i sinistri che dovessero avvenire, dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito dal Contraente e/o dall'Assicurato, o da persone da esso incaricate, per conto della committente, di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, di proprietà e/o fabbricati dal Contraente e/o dall'Assicurato e/o da terzi, nonché per errata installazione di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, fabbricati da terzi; tale estensione cessa dopo 24 mesi dal termine del lavoro.

Art. 1.18 – Precisazione

Si conviene tra le parti, che la società assicuratrice si impegna a notificare al Comune di Brescia il mancato pagamento del premio e/o recesso e/o disdetta del presente contratto.

La comunicazione verra' inviata entro 30 giorni dalla data in cui si verificano le situazioni sopra riportate

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA (clausola opzionale)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art.1911 del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza e le singole polizze emesse in applicazione alla stessa, saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti la polizza ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della predetta Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di ogni polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La spettabile all'uopo designata Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a trattare e firmare gli atti per l'esecuzione e le eventuali variazioni di polizza, anche in loro nome e per conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di polizza, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote della Società Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Nel caso in cui la presente polizza sia aggiudicata ad un Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituitasi a termini di legge, si deroga totalmente al disposto di cui all'art.1911 del C.C., essendo tutte le imprese associate responsabili in solido nei confronti del Contraente/assicurato. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento quale Mandataria.

RIPARTO DEL PREMIO RATA INIZIALE

RIPARTO DEL PREMIO RATE SUCCESSIVE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

LE COASSICURATRICI